



COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
Provincia di Reggio Emilia
P.zza Repubblica, 1 - CAP 42027

Delibera di CONSIGLIO COMUNALE COPIA

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE
n. 28 del 03/06/2015

Oggetto: **IUC-COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) - ALIQUOTE TASI 2015 E NORME REGOLAMENTARI. APPROVAZIONE**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **tre** del mese di **giugno** alle ore **20,30** nella Sala della Rocca, in sessione straordinaria e seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Sig. **MINARDI DANIELA** nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori Consiglieri:

COLLI PAOLO	Presente
GHIRELLI GIANCARLO	Presente
MINARDI DANIELA	Presente
FRIGGERI ANDREA	Presente
ZAVARONI CATERINA	Presente
ZAMBELLO STEFANIA	Presente
BALDI NANDA	Presente
GIROLDINI ILLER	Presente
ANGIANI GIULIO	Presente
FERRARI BARBARA	Presente
GOLINELLI DANIELE	Presente
ANGHINOLFI PATRIZIA	Presente
FICO GIUSEPPE	Presente
MEGNA ELISA LUIGINA	Presente
CALDINI MAURO	Presente
MONTANARI ELENA	Presente
DELMONTE GABRIELE	Assente

Ne risultano presenti n.16 e assenti n. 1

Assessori non Consiglieri:

FINETTI ALESSANDRA	Presente
MARCHETTI ANGELA	Presente

Assiste il Dott. **GANDELLINI STEFANO** Segretario Comunale del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente del Consiglio, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

La Presidente Minardi Daniela introduce l'argomento di cui al presente punto all'ordine del giorno ricordando che il dibattito svolto nel precedente punto è da intendersi riferito e richiamato anche per la presente proposta di deliberazione.

Nessuno chiede la parola

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

- il comma **639** in forza del quale è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma **669**, così come sostituito dall' art. 2, comma 1, lett. f), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, secondo il quale *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli."*;
- il comma **671** il quale dispone che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al punto precedente e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- il comma **675** secondo cui *"La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) [...]"*;
- il comma **676** il quale dispone che *"L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 [e cioè nell'esercizio della propria potestà regolamentare], può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento."*;
- il comma **677**, così come modificato dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e, successivamente, dall' art. 1, comma 679, lett. a) e b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, secondo cui:
 1. *"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile."*

- Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
 - Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate [...] detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, [...].";
- il comma **678** il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- il comma **681** il quale stabilisce che:
- "Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
 - L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota" deliberata.
 - "La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.";
- il comma **682** secondo cui, con regolamento da adottare nell'esercizio della propria potestà regolamentare, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- il comma **683** il quale stabilisce che:
- il consiglio comunale deve approvare le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati nel punto precedente;
 - le stesse aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- il comma **702** che conferma l'applicazione alla IUC dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma **688** il quale dispone che "Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 - in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre-. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito

informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani."

VISTI:

- l'art. 52, commi 1 e 2, del DLgs 446/97 i quali stabiliscono che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo ..."*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 151, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 che ha differito il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 31 marzo 2015;

VISTO, da ultimo, il decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 30 luglio 2015;

VISTA la delibera di C.C. n. 56 del 08.09.2014 relativa ad approvazione aliquote TASI 2014 e Disciplina Regolamentare;

RICHIAMATA la delibera di C.C. in data odierna relativa ad approvazione aliquote IMU 2015 e Norme Regolamentari;

CONSIDERATO CHE la legge n. 147 del 2013 in particolare prevede:

- che il gettito Tasi è diretto alla copertura (nella misura che si attesta attorno 62.66% del costo dei seguenti servizi indivisibili così come desunti dalla programmazione pluriennale 2014-2016 e dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2015, in fase di costruzione:

quota parte dei servizi	quota coperta TASI
✓ SERVIZIO DI TUTELA DEGLI EDIFICI ED AREE COMUNALI	150.000,00
✓ SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	120.000,00
✓ SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	300.000,00
✓ SERVIZIO VIABILITA'	100.000,00
✓ SERVIZI CIMITERIALI	35.000,00
✓ SERVIZI DEMOGRAFICI-SPORTELLI	75.000,00
✓ SERVIZI ISTITUZIONALI	90.000,00
✓ SERVIZI DI POLIZIA LOCALE (compresi nel trasferimento all'Unione Val d'Enza)	111.000,00
✓ SERVIZI GENERALI	77.000,00
✓ SERVIZI SCUOLA OBBLIGO PUBBLICA	50.000,00
✓ SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA	<u>60.000,00</u>
	<u>1.168.000,00</u>

-che il Comune che utilizza, in tutto o in parte, la maggiorazione dello 0,8 per mille per le abitazioni principali è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

RITENUTO di applicare la TASI solo sulle abitazioni principali, e su quelle a queste assimilate di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui al comma 708 art. 1 della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, tutte fattispecie non soggette ad Imu, nonché ai fabbricati appartenenti alle categorie catastali D/1 e D/7, in relazione ai quali è fissata l'aliquota IMU nella misura base (0,76%), in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;

CONSIDERATO CHE relativamente ai fabbricati di categoria catastale D/1 e D/7 l'aliquota TASI pari allo 0,24% è interamente deducibile sia dal reddito di impresa che dall'IRAP;

CONSIDERATA la volontà dell'Ente di agevolare coloro che posseggono e risiedono in immobili di valore catastale "modesto";

RITENUTO, conseguentemente, di deliberare le seguenti aliquote e norme regolamentari per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi - IUC) per l'anno 2015:

PROSPETTO ALIQUOTE 2015

<p><u>0,26 per cento</u></p> <p><u>0,26 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE .</u></p> <p><i>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</i></p> <p><u>ANZIANI E DISABILI</u></p> <p><i>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di</i></p>
--	--

0,26 per cento

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Ai sensi dell'art.9 bis c. 2 del d.l. 47/2014, il tributo è dovuto nella misura di 1/3.

0,26 per cento

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

0,26 per cento

FORZE DI POLIZIA

Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

0,26 per cento

COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA

Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze.

Detrazioni per abitazioni principali ed equiparate:

<p><u>DETRAZIONE</u></p> <p><u>0 per cento</u></p>	<p>Alle abitazioni come sopra definite, con rendita catastale relativa all'unità abitativa (comprese le pertinenze) fino a 350 €, si applica una detrazione pari al 50% dell'imposta dovuta.</p> <p><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</u></p> <p>Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.</p>
<p><u>0, per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 ed A/9 e loro pertinenze • Alloggi a canone concertato • Alloggi in comodato a parenti entro il primo grado • Alloggi a disposizione • Alloggi a canone libero
<p><u>0,1 per cento</u></p>	<p><u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u></p>
<p><u>0,1 per cento</u></p>	<p><u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.</p>
<p><u>0, per cento</u></p>	<p><u>AREE EDIFICABILI</u></p> <p><u>ALTRI IMMOBILI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • A/10 Uffici e studi private • C/1 Negozi e botteghe • C/2 Magazzini e locali di deposito • C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportive • D/2 Alberghi e pensioni • D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione • D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale.

<u>0, per cento</u>	<ul style="list-style-type: none"> • C/3 Laboratori per arti e mestieri • Immobili di categoria B • D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili • D/4 Case di cura ed ospedali • D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi
<u>0,24 per cento</u>	FABBRICATI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI D/1 E D/7.

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Art. 1 - La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, ed aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Art. 2 - Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo.

Art. 3 - Qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (come ad esempio nel caso delle cooperative edilizie a proprietà indivisa) la Tasi è dovuta dal detentore (occupante/utilizzatore) nella misura del 30% dell'imposta complessiva; la restante parte, cioè il 70% è a carico del possessore (titolare del diritto reale). Nel caso in cui competa la detrazione per abitazione principale la stessa spetta nella stessa misura delle percentuali di cui sopra.

Art. 4 - Qualora l'immobile sia utilizzato come abitazione principale da uno o parte dei soggetti possessori, i diversi tributi (IMU o TASI) dovuti sul medesimo immobile, sono determinati facendo riferimento alle rispettive quote di possesso e alle aliquote corrispondenti.

Art. 5 - Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Art. 6 - Casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:

in caso di contitolarità del possesso l'imposta è dovuta da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote di possesso e l'applicazione della detrazione eventualmente spettante per abitazione principale opera in ragione delle quote di possesso.

□ nel caso in cui il coniuge assegnatario dell'immobile non sia titolare di alcun diritto reale sul bene, si applica il criterio già illustrato nel precedente art. 3 delle Disposizioni regolamentari.

Art. 7 - Il versamento della Tasi si effettua in due rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 Dicembre per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 16 Giugno di ogni anno.

Art. 8 - Il versamento verrà effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24) o tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17.

Art. 9 - Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma di calcolo on-line, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso.

Art. 10 - Non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi per somme inferiori a € 2,50 di imposta annua complessiva;

Art. 11 - Il tributo Tasi e le relative detrazioni eventualmente spettanti, sono calcolati facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni.

Art. 12 - Le presenti norme regolamentari si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse

PRECISATO che il rinvio a riferimenti normativi si intende effettuato in modalità dinamica;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE

CONSIGLIERI PRESENTI - N. 16

VOTI FAVOREVOLI - N. 14

VOTI CONTRARI - N. 2 - Consiglieri Mauro Caldini del Gruppo Movimento Cinque Stelle - Elena Montanari del Gruppo Forza Italia - NCD

DELIBERA

1. di approvare le aliquote e le norme regolamentari come precisato in parte narrativa, ai fini dell'applicazione della Tasi-IUC per l'anno 2015;
2. di dare mandato al funzionario responsabile di provvedere alla pubblicazione del presente atto a norma del comma 688 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147;

IL CONSIGLIO COMUNALE

IN CONSIDERAZIONE dell'urgenza che riveste l'esecuzione della presente deliberazione, ai fini del rispetto dei termini di pubblicazione;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE

CONSIGLIERI PRESENTI - N. 16

VOTI FAVOREVOLI - N. 14

VOTI CONTRARI - N. 2 - Consiglieri Mauro Caldini del Gruppo Movimento Cinque Stelle - Elena Montanari del Gruppo Forza Italia - NCD

D E L I B E R A

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Delibera di CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **IUC-COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) -
ALIQUOTE TASI 2015 E NORME REGOLAMENTARI. APPROVAZIONE**

**Parere del Responsabile del Settore/ U.O. proponente,
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.**

Visto, si dà _____PARERE FAVOREVOLE_____ in ordine alla regolarità
tecnica.

Montecchio Emilia, il 27-05-2015

Il Responsabile del Settore/U.O.
F.to *FILIPPI ROBERTA*

Note:

Oggetto: IUC-COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) -
ALIQUOTE TASI 2015 E NORME REGOLAMENTARI. APPROVAZIONE

Parere del Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Visto, si dà _____ PARERE FAVOREVOLE _____ in ordine alla regolarità contabile.

Montecchio Emilia, il 27-05-2015

*Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to FILIPPI ROBERTA*

Note:

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to MINARDI DANIELA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GANDELLINI STEFANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 04-06-2015.

Montecchio Emilia, il 04-06-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GANDELLINI STEFANO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Montecchio Emilia, il 04-06-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GANDELLINI STEFANO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

() E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs 267/2000.

() E' stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data 04-06-2015 giorno di pubblicazione (art. 125, D.Lgs 267/2000).

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

() Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co.4, D.Lgs 267/2000)

() Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co.3, D.Lgs 267/2000)

Montecchio Emilia, il

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GANDELLINI STEFANO